

porto, oltre tutto, sarebbe stato fissato dall'attore mediante *ius iurandum*). In altri termini, il fatto che al *dominus soli* non fosse fatto divieto di *solvere* doveva significare che egli potesse liberamente demolire l'edificio e separare i materiali altrui dal resto; poteva anche significare che potesse costringere altri a separarli o dare il consenso perché altri li separasse, magari previa demolizione; mai invece che potesse esservi astretto dalla minaccia di dover pagare la *litis aestimatio*: cfr. MUSUMECI, *Inaedificatio* cit. 83 nt. 19, 85, e *passim*.

TAGLIACARTE

1. A quattordici anni di distanza dalla uscita, in seconda edizione riveduta, del quinto volume della *Storia della costituzione romana* di Francesco De Martino è stata pubblicata, a cura di un gruppo di suoi fedelissimi allievi, la seconda edizione, ovviamente tutta rifatta, per necessità di cose, da cima a fondo, del volume VI, contenente gli *Indici generali* (Napoli, Jovene, 1991, p. VII-509). Quattordici anni non sono molti, osserva De Martino in prefazione nel ringraziare i suoi discepoli, se si ricorda che l'Indice dello *Staatsrecht* di T. Mommsen è apparso solo nel 1979 e che a Napoli vi è stato, dopo il 1980, un lungo periodo di grande difficoltà nella frequentazione delle biblioteche e di gran parte dei locali dell'università devastati da un terremoto. Basta: fatto sta che il volume, quasi maniacalmente preciso in ogni suo dettaglio, è finalmente uscito, ad utilissima integrazione (e qua e là a puntuale correzione di piccole sviste) di un'opera che è degna di rimanere e che rimarrà. [A. G.].

2. Una limpida e penetrante presentazione della *Lex Romana Visigothorum*, e dei principali problemi di « storia esterna » ad essa connessi, è stata pubblicata da Renzo Lambertini (L. R., *La codificazione di Alarico II* [Torino, Giappichelli, 1990] p. IV-130). La brevità del saggio non deve ingannare: per chi sia ancora uso a giudicare i libri dal loro contenuto e non dal loro volume, essa è frutto evidente di uno sforzo (a mio avviso, riuscito) di contenerlo nei limiti di una sintesi diretta tanto agli esperti del ramo, quanto, e sopra tutto, agli studenti di un corso di esegesi delle fonti. La fretta improvvisa con cui il *Breviarium* è stato a un certo punto portato a termine viene dall'a. rilevata e spiegata in modo convincente. Quanto allo striminzito « *responsum Papiani* » con cui la raccolta si chiude, la tesi che esso sia stato appiccicato sveltamente al resto per non passare sotto silenzio il nome del grande giurista è una tesi che, a prima lettura, può sembrare un po' semplicistica, ma che, riflettendovi meglio, non lo è. Nel corso della mia vita sono passato attraverso numerosi periodi successivi in cui la citazione, in letteratura, del « grande » di turno non poteva a nessun patto essere omessa: prima Mussolini, poi Marx, Bloch, Sartre e via dicendo. Mai una volta Woodehouse. [A. G.].

3. Arrigo Diego Manfredini, professore di istituzioni di diritto romano a Fer-

rara, ha indubbiamente, fra le altre qualità, il coraggio. Lo ha dimostrato scrivendo per i suoi studenti e, credo, per pochi altri lettori, tra cui mi annovero io, un libriccino di diritto ereditario romano raccontato sommessamente e alla buona, non tanto per esplicitare le infinite complicazioni della materia, quanto per far intendere il perché, spesso addirittura banale, delle stesse (M. A. D., *La volontà oltre la morte. Profili di diritto ereditario romano* [Torino, Giappichelli, 1991] p. 179). Ci vuol coraggio, dicevo, a sottrarsi pubblicamente a quella che per la maggioranza dei cattedratici è, a dirla con Costantino (che però era Costanzo, CI. 6.23.15), la « *sollemnium sermonum necessitas* ». Eppure proprio questo modo intrepido di ridurre a misura d'uomo (di uomo della strada) certi altolocati argomenti (sempre, beninteso, che lo si armonizzi con un insegnamento più completo delle « istituzioni di diritto romano ») è quello che ci vuole per attrarre ancora alle nostre materie i giovani discenti. Come poetava il Tasso ai suoi tempi, quando vogliamo indurre un giovane a bere una medicina, « all'egro fanciullo porgiamo asperso di soave licor gli orli del vaso »: quello che ha fatto il Manfredini. Chi sa se questi versi (brutti, ma efficaci) al grande Torquato non siano venuti alla penna proprio in uno dei suoi lunghi soggiorni nell'amatissima Ferrara. [A. G.]

4. Il preziosissimo *Thesaurus linguae Latinae* continua il suo lungo cammino verso il completamento nella accurata edizione di B. G. Teubner di Lipsia. In data 1990 è stato pubblicato, oltre al fascicolo quinto del vol. X.1 (« *pastor - paucus* »), l'*Index librorum scriptorum inscriptionum ex quibus exempla afferuntur* (editio altera, p. IX-228). La seconda edizione dell'*Index* si presenta, rispetto a quella del 1904, fortemente accresciuta e migliorata. [M. D. P.]

5. I volumi ed i tomi di *ANRW. 2 (Principat)* continuano a seguirsi l'un l'altro, particolarmente a cura di W. Haase, ricchi di saggi illuminanti i più diversi aspetti della civiltà romana. Qui segnaliamo il terzo tomo del vol. 33, dedicato alla letteratura del periodo traiano e degli inizi del principato adrianeo (Berlin-New York, de Gruyter, 1991, p. 1649-2382), che è dedicato, come già il precedente (apparso nel 1990) alla personalità ed all'opera di Tacito. Altri due tomi (di cui il quarto anch'esso relativo a Tacito) completeranno, in un prossimo futuro, il vol. 33. [E. D.]

6. In pregevolissima veste editoriale e con numerosi suggestivi inserti fotografici sono stati pubblicati gli Atti del Congresso dell'Ass. St. Classici svoltosi nell'aprile 1990 a St. Vincent (AA. VV., *L'héritage classique*, a cura di Mariagrazia Vaccina [Quart, Musumeci, 1991] p. 193). Da segnalare in queste pagine con la più viva soddisfazione (a prescindere da una ovvia risposta di A. Guarino alla domanda retorica « Il diritto romano: eredità da rifiutare? ») le dotte e convincenti pagine dedicate dal « costituzionalista » Giuseppe Cuomo (p. 125 ss.) alla dimostrazione della tesi che il diritto romano sia indispensabile alla formazione degli studiosi del diritto moderno, sia privato che pubblico. [V. G.]

7. *Supplizi capitali in Grecia e a Roma* è il titolo dell'ultimo libro di Eva Cantarella (Milano, Rizzoli, 1991, p. 445). Felice nella scelta del tema, che è quello delle origini e delle funzioni della pena di morte nell'antichità classica, l'a. lo affronta e lo svolge con diligente completezza, con pieno dominio della vasta letteratura in

materia e con l'abituale chiarezza della esposizione sotto il triplice profilo del castigo, della vendetta e dell'espiazione. I problemi (non mi permetto di giudicare la parte greca della trattazione) nella parte romana (p. 119 ss.) ci sono tutti, tutti guardati apertamente in faccia e tutti offerti a soluzioni meditate: soluzioni che si possono (è ovvio) non sempre condividere, ma che sempre quanto meno stimolano a riflessioni ulteriori. Opera, insomma, egregia e, perché no?, di gradevole lettura. [A. G.]

8. Un libro da rileggere, oltre che leggere, con particolare attenzione è il volume intitolato *Le teorie contrattualistiche romane nella storiografia contemporanea* e pubblicato a cura di Nicola Bellocchi (Napoli, Jovene, 1991, p. XVI-240): volume contenente gli *Atti* di un convegno svoltosi a Siena nel 1989 relativamente, a voler essere esatti, alle concezioni che del contratto, nella sua accezione più lata, avrebbero avuto i giureconsulti romani da Labeone in poi. Nel riprendere e nello sviluppare le felici iniziative di un Seminario milanese del 1987 e di un incontro del 1988 a Copanello, la Bellocchi (cui rivolgo un particolare apprezzamento per aver ricordato con la debita devozione, p. XIII, la sua ferrea maestra napoletana Francesca Bozza), la Bellocchi, dicevo, ha avuto la fortuna di far capo a quattro relatori, che hanno sentito il bisogno di scrivere (e poi, credo, di rielaborare) quattro contributi di alto livello, che sono confluiti in una conclusione chiara e pacata di Francesco Paolo Casavola (p. 233 ss.) Filippo Gallo, approfondendo le sue riflessioni in tema di *Eredità di giuristi romani in materia contrattuale* (p. 3 ss.), ha tracciato della materia, pervenendo sino ai giorni nostri, un quadro di tanta raffinata sensibilità alle esigenze del concreto (quindi del « giuridico », punto e basta), da richiamare in molti scorci alla mente (e per taluni di noi anche al cuore) le implacabili inquisizioni (col suo caratteristico « andiamo al sodo ») di Giuseppe Grosso. Mario Talamanca, analizzando il tema dei rapporti tra « *Conventio* » e « *stipulatio* » (p. 163 ss.), ha dato una delle migliori prove (fra le tante) della pienezza della sua maturità di studioso, cui la disponibilità di un angolo visuale particolarmente ampio permette non solo di evitare il banale e il consueto, ma di cogliere (e spesso di risolvere) problemi nuovi e di delicata struttura. Aldo Schiavone, rileggendo il famosissimo Ulp. D. 2.14.1 pr.-3 (*La scrittura di Ulpiano. Storia e sistema nelle teorie contrattualistiche del quarto libro « ad edictum »*, p. 125 ss.), ha presentato un quadro assolutamente nuovo (anche se un tantino sorprendente) del buon vecchio e ingiustamente trascurato Ulpiano, dell'« autonomia » delle sue sintesi, del suo programma di « autentico legislatore severiano » ed anche della sottile « strategia compositiva » (la quale ultima lo porterebbe ad attribuire ad Aristone il *συνάλλαγμα* ed a tacere in questo punto proprio di chi avrebbe importato il concetto a Roma, cioè proprio di Labeone, salvo a « recuperarne il ricordo in altro contesto »: vale a dire, in 11 *ed. D. 50.16.19*). Infine Raimondo Santoro, tornando sugli *Aspetti formulari della tutela delle convenzioni atipiche* (p. 83 ss.), non solamente ha argomentato contro la teoria dell'*actio praescriptis verbis* come azione subordinata ad una peculiare *demonstratio* della fattispecie, ma ha chiamati a raccolta e molto finemente analizzati tutti i non pochi testi che possono dare qualche appoggio alla sua personale tesi dell'*a. p. v.* come azione munita puramente e semplicemente di *praescriptio*. Che dire di più in ordire a un quadro così ampio di trat-

tazioni (cui forse mancava solo l'apporto di Alberto Burdese)? È perdonabile che, per quanto mi riguarda, vi siano, in alcune tra le relazioni, cose che mi convincono poco o che mi convincono meno ancora, ma questo non è il luogo per dirlo, se pure mai lo dirò. Questo è solo il luogo per associarmi a quanto ha espresso, in un suo breve e penetrante intervento, Giovanni Pugliese (p. 225 ss.): si può essere in disaccordo, ma non si può non essere scossi dalla serietà degli argomenti addotti a sostegno delle varie opinioni, anche se di alcune di esse riterrei anch'io che «debbano venire ridimensionate e demitizzate». [A. G.]

9. A cura di G. Crifò, è stata ripubblicata in anastatica la fondamentale opera di Emilio Betti, *Teoria generale dell'interpretazione* (Milano, Giuffrè, 1990, p. XXV-1113), che il curatore ha arricchito (p. 969 ss.) di un minuzioso elenco delle correzioni e aggiunte manoscritte apposte dall'autore, sulla sua copia personale, nel periodo 1955-1968, cioè sino alla vigilia della morte, nonché di un ricco indice analitico e di un indice dei nomi. L'iniziativa, che coincide con il centenario della nascita del Betti, è tanto più meritoria, in quanto il volume (in due tomi) è apparso, per merito del direttore Vittorio Frosini, nella collana del risorto «Istituto di teoria dell'interpretazione» (ed oggi altresì: «di informatica giuridica») che al generosissimo maestro stette notoriamente tanto a cuore (procurandogli anche qualche ingiusta ed amareggiante avversione) durante gli ultimi anni della sua vita. La redazione di *Labeo* è particolarmente lieta che, attraverso la riedizione dell'opera che gli fu più cara, Emilio Betti torni pienamente ad essere, se pure vi è qualcuno che dubita che non lo sia sempre stato, «*propheta in patria*». [F. A.]

10. *Symposion 1988* è il titolo degli Atti del congresso svoltosi nel 1988 (giugno non «giugno») a Siena e Pisa per iniziativa della Gesellschaft für griechische und hellenistische Rechtsgeschichte (Köln-Wien, Böhlau, 1990, p. IX-447). Il volume, completo di accurati indici, contiene 23 comunicazioni relative al diritto greco arcaico e classico e 11 contributi in ordine al diritto greco-romano. [B. B.]

11. Arnaldo Biscardi, sviluppando e affinando suoi precedenti e ben noti studi (cfr., da ultimo, *Est. D'Ors* 1 [1987] 283 ss.), ha pubblicato un volume di grande interesse e di mole volutamente sobria sul concetto di *obligatio rei* (B. A., *La dottrina romana dell'«obligatio rei»* [Milano, Giuffrè, 1991, n. 25 delle Pubbl. Univ. Milano] p. VI-191). Rivolgendosi ai suoi «ventiquattro lettori» (uno in meno dei famosi venticinque che si attribuiva il grande Manzoni), l'a. (p. 164) si augura una cosa che tutti fingono di fare e che pochi, pochissimi fanno in realtà: che il libro, oltre tutto condotto avanti con l'abituale cristallina chiarezza, sia letto con attenzione prima di sostenere eventualmente, con quella sufficienza da grandi pensatori che a lui dà fastidio quasi quanto a me, che la tesi in esso difesa è infondata. Perché la tesi è indubbiamente originale, e perciò scomoda da inserire nella vecchia quadreria di famiglia. Preso atto della rilevante frequenza con cui le fonti romane, non solamente atecniche, ma tecniche, parlano di «*obligatio rei*», di «*res obligata*» e similmente, sostiene il Biscardi che qui non siamo di fronte ad una metafora (come è, si fa per dire, nel caso delle *servitutes praediorum*), ma siamo di fronte ad una figura giuridica dogmaticamente impeccabile e ben definita: quella della cosa «vincolata a garanzia», cioè

oggetto di « Haftung », nei riguardi di un avente diritto, e più precisamente a suo vantaggio. Tutto ha preso le mosse, spiega l'a., dai tempi antichissimi, in cui il credito (la « Schuld ») gravava allo stesso modo ed allo stesso titolo su uomini e cose, riversandosi sul piano giuridico in una « Haftung » che era un vincolamento effettivo, reale degli uni e degli altri; dopo che la *lex Poetelia Papiria* del 326 a.C. ebbe vietato il vincolamento effettivo dei soggetti giuridici, ecco che la situazione di questi si ridusse a mera « Schuld », a puro « *vinculum iuris* », mentre il vincolamento delle *res* rimase per sempre, immutabilmente « Haftung », cioè soggezione piena e completa a titolo anch'essa di « *obligatio* ». Ragionamento sottile, quello qui da me (forse malamente) sintetizzato, che sarebbe da stolti o, peggio ancora, da arroganti voler contestare o discutere nel giro di una noticina informativa. Certo, la spiegazione della genesi « non metaforica » della locuzione « *obligatio rei* » è elegante e seduce. Per quanto mi riguarda, ci penserò, ed è così che consiglio di fare a chi legge. Solo due o tre dubbi mi permetto di esprimere in questa sede. Primo: la *lex Poetelia* (posto che sia stata una legge tanto rivoluzionaria quanto molti, e con essi l'a., dicono) avulse veramente dalla categoria giuridica delle *obligationes* quelle relative a persone libere, lasciando il resto com'era, o non piuttosto 'ridusse' la rilevanza giuridica delle *obligationes* tutte (sulle tracce antiche delle *XII tabulae* e della loro *legis actio in personam*) alle sole *obligationes personarum*? Secondo: la locuzione « *obligatio hereditati* » (in ordine alla quale è lo stesso Biscardi a parlare di « enigma »), se non è una metafora e se non significa (come è stato arditamente sostenuto da qualcuno) che l'*hereditas* fosse concepita dai Romani sinanche come creditrice, può essere davvero intesa (così l'a. a p. 156 s.) come « complesso dei beni ai quali... è ancorata la soddisfazione dei creditori del *de cuius* »? Terzo: in caso di inadempimento della *res obligata* (mettiamo, per fare il caso più banale, nell'ipotesi di fuga dello schiavo o del quadrupede 'obbligato'), il creditore aveva dunque un'*actio* contro la *res*? [A. G.].

12. I frammenti di Nerazio Prisco relativi all'*aequitas* sono stati sottoposti ad attenta esegesi da Jan Maifeld (M. J., *Die « aequitas » bei L. Neratius Priscus* [Trier, Wissensch. Verlag, 1991.] p. 165). Il bene che si può dire di questa dissertazione di dottorato è che essa, malgrado la giovane età dell'a., rifugge dai voli di fantasia in relazione ad una materia di cui siamo troppo poco documentati. [V. G.].

13. Ai processi a sfondo politico nell'antica Grecia è dedicata l'ultima fatica di Richard A. Bauman, *Political Trials in Ancient Greece* (Routledge, London-New York, 1990, p. XI-209), un libro che, all'estrema serietà dell'indagine, unisce la scorrevolezza dell'esposizione e l'interesse dell'argomento trattato. A partire dall'Atene del V secolo, con l'analisi della giurisdizione dell'Areopago, attraverso le riforme soloniche del IV sec., e fino all'avvento di Alessandro, sono esaminate le varie forme di processo politico, le competenze dei tribunali, il carattere dei giudizi di condanna, in un'opera dove traspaiono, come sempre, la finezza critica e la padronanza della materia tipiche del Bauman. [F. LA.].

14. Raccogliendo le fila di vari precedenti interventi, E. dal Covolo ha compiuto un lavoro assai utile di messa a punto per tutta una serie di questioni relative ai

rapporti tra i Severi e il cristianesimo (d. C. E., *I Severi e il cristianesimo. Ricerche sull'ambiente storico-istituzionale delle origini cristiane tra il secondo e il terzo secolo*, Biblioteca di scienze religiose 87 [LAS, Roma, 1989] p. 116). Procedendo con metodo assennato (cfr. 10), l'a. ha posto l'accento su quello che è l'aspetto preliminare per qualsiasi seria discussione, vale a dire la genesi e gli sviluppi della tradizione storiografica di cui si dispone quanto al rapporto tra potere imperiale e esperienza cristiana nell'età considerata, e ha fornito in tal modo una aggiornata esposizione delle fonti, rispettivamente pagane e cristiane, dal III sec. fino alla cronografia bizantina (Gioele, XIII sec.), integrata da molteplici testimonianze epigrafiche (p. es., le iscrizioni della c.d. statua di Ippolito). Sostanziate da queste indicazioni, pregevoli per sinteticità e puntualità, seguono distinti capitoli dedicati a Settimio Severo (29 ss.), Caracalla (44 ss.), Elagabalo (56 ss.), Alessandro Severo (74 ss.), intervallati dalla discussione critica di specifici problemi: la 'persecuzione' del 202, la *const. Antoniniana*, il confronto tra scelte religiose imperiali e dibattito cristologico, il filocristianesimo di Alessandro Severo alla luce della *Historia Augusta*. Notevole è la serenità con la quale l'a. tratta l'intera materia, che involge problematiche e polemiche particolarmente complesse e accese, come notevole è la ragionevolezza dei risultati. Per Settimio Severo, a es., è evidente un atteggiamento di sostanziale benevolenza verso i cristiani, apparentemente incrinata — secondo la tradizione eusebiana relativa a Origene — da una persecuzione avutasi in specie a Alessandria nel 202. Ma l'alta improbabilità di H. A. *Sept. Sev.* 17.11 e il contesto di Eus. *b. ecc.* 6.1 fanno escludere provvedimenti imperiali in quella circostanza, sicché appare plausibile tener fermo con l'a. questo punto senza che si debba necessariamente negare una tolleranza nei riguardi di attività persecutorie da parte delle autorità provinciali. Neppure per Caracalla può parlarsi di intenzione persecutoria (45, 47) né può credersi a una ispirazione anticristiana della *const. Antoniniana* collegabile a una possibile *supplicatio* (52 ss.). Lo stesso può dirsi per gli atteggiamenti religiosi di Elagabalo, rispetto ai quali appare giustificato e illuminante il lungo *excursus* dedicato ai rapporti tra la cristologia coeva e il culto solare dell'imperatore (61 ss.). Qui, in ispecie, si dimostra anche per lo storico del diritto la necessità di una adeguata conoscenza delle controversie teologiche, riferibili allo statuto stesso del potere politico, come sta del resto a indicare la testimonianza dionea, 52.36.1. Quanto a Alessandro, viene opportunamente messo in rilievo il netto contrasto tra una tradizione storiografica unanime nel sostenerne il filocristianesimo — e in ordine al quale è convincentemente rafforzata la tesi dell'attendibilità delle notizie offerte dalla H. A. (così, per la questione dei *popinari*: 83 ss.) — e le accuse contenute negli *Acta Sanctorum*, legati a tarde rielaborazioni (16, 82 nt. 33). Nel complesso questo piccolo libro, che nella sua sinteticità non si sottrae ai problemi, chiarifica effettivamente un campo di studi di vasta complessità e non facilmente dominabile — la bibliografia addotta comporta circa trecento titoli — e merita che si condivida con il prefatore Ch. Pietri la gratitudine dovuta all'a. [G. CRIPÒ].

15. « *Ius imperium auctoritas* », *Études de droit romain* (Rome, École française, 1990, p. XVII-795) è un volume, come sempre ottimamente edito nella Collezione di monografie della Scuola francese di Roma (n. 133), in cui André Magdelain ha

raccolto e riordinato, astenendosi aristocraticamente da modifiche e aggiornamenti bibliografici che avrebbero potuto deformarli, tutti i suoi saggi (esclusi, dunque, i libri e le recensioni) pubblicati in riviste e raccolte tra il 1950 e il 1988, con l'aggiunta di un articolo in corso di stampa nei *Mélanges M. David* e di una riflessione conclusiva (p. 755-771) dal titolo *Ius Quiritium sacramentum auctoritas*. Le sezioni in cui si divide la silloge sono cinque: fonti del diritto (p. 1 ss.), diritto sacro (p. 155 ss.), diritto pubblico (p. 307 ss.), diritto penale (p. 500 ss.), diritto privato (p. 591 ss.). Tuttavia va subito avvertito che questa localizzazione di stampo tradizionalistico ha valore molto approssimativo, quasi come quello che avrebbe un museo dedicato a un pittore di vaglia, se i quadri di costui fossero ripartiti tra la sala dei paesaggi, quella delle nature morte, quella dei ritratti e via dicendo: voglio dire che, chi si aspettasse, ad esempio, di trovare veramente il diritto sacro nella seconda sezione e il diritto privato nella quinta, rimarrebbe piuttosto disorientato, perché questi accostamenti materiali sono fatti, in realtà, tra opere che superano, nella loro intima essenza, le classificazioni tradizionali e che concorrono tutte, dalle diverse sezioni, a fornire una immagine (o una serie di immagini) dell'ordinamento romano arcaico e repubblicano, che è molto diversa da quella consueta dell'accademismo giurimanistico. Per restare alla metafora della pittura, i saggi (stavo per dire i quadri) del Magdelain fanno pensare, in un certo senso, alle opere degli Impressionisti, perché non descrivono (non « ricostruiscono ») mai puntualmente l'oggetto (si tratti del *ius respondendi* o della *manus iniectio*, della *perduellio* o del *praetor maximus*), ma lo colgono nei suoi tratti essenziali, spesso del tutto imprevedibili, sotto una luce nuova, secondo un modo di avvistamento del tutto alieno dal minuzioso calligrafismo: più che spiegabile la loro esclusione dal « Salon », insomma (parlo degli Impressionisti, naturalmente). Detto ciò, mi astengo deliberatamente da una discussione dettagliata delle opinioni del Magdelain, non tanto perché occuperebbe troppe pagine, quanto perché sarebbe, pur se lunghissima, inappagante. Nel ricordo dei molti incontri (talvolta concordi e talvolta no: sempre, comunque, cordialissimi) che ho avuto con lui, durante moltissimi anni, sulle pagine di libri e riviste, mi limito qui a segnalare quello che sembra, se non erro, il Leitmotiv del suo pensiero storico: la diversità abissale intercorrente, sopra tutto alle origini, tra « diritto privato » e « diritto pubblico », quest'ultimo dipendente dalla religione pubblica e, in particolare, dagli *auspicia*. È una conclusione alla quale, per altre vie, sono giunto faticosamente, con gli anni, anch'io, che all'ordinamento « pubblicistico » dei tempi arcaici e dei primi tempi repubblicani ho addirittura negato la qualifica specifica (non solo formale, ma anche e sopra tutto sostanziale) di « *ius* ». Dato che, per mio sfortunato carattere, io non sono mai certo assolutamente di nulla, e tanto meno dei « risultati » cui pervengo con le mie ricerche, questa coincidenza di fondo col pensiero di André Magdelain mi è, lo confesso, di grande conforto. Una ragione di più per esser grato all'eminente storico francese di questo suo affascinante diario di vita scientifica. [A. G.]

16. Il volume 19 (1991) di *Index*, contenente fra l'altro gli atti del convegno romanistico svoltosi a Napoli nel febbraio del 1990, è stato dedicato alla memoria di Giuseppe Provera, che partecipò, come sempre sommessamente garbato ed affabile,

a quegli incontri napoletani e che è purtroppo improvvisamente scomparso qualche mese dopo. Al commosso ricordo che dello studioso e docente torinese ha scritto (p. XV ss.) Giovanni Pugliese, dedicando in particolare una approfondita analisi alla sua eccellente produzione scientifica, noi tutti di *Labeo* ci uniamo con intensità di amicizia. [A. G.].

17. *Camera ed iscrizioni sepolcrali de' liberti, servi ed ufficiali della casa di Augusto scoperte nella via Appia* è il titolo di un accurato saggio pubblicato a Roma nel 1527 da Francesco Bianchini, che è stato oggi riedito in edizione fototipica nella collana « Antiqua », n. 60, con una nota di lettura ed una tavola di confronto redatta in buon italiano da J. Kolendo (Napoli, Jovene, 1991, p. XL-VIII-87). [L. M.].

18. Gli studiosi di ogni nazione non possono non salutare con intenso piacere tre importanti raccolte di così detti 'scritti minori', molti dei quali erano ormai praticamente inaccessibili. La prima raccolta, costituente i n. 57-59 della collana « Antiqua », ci permette di avere una visione completa, in edizione fotostatica, dei numerosissimi saggi dedicati da Edoardo Volterra ai temi della famiglia e delle successioni (V.E., *Scritti giuridici*, I-III: *Famiglia e successioni* [Napoli, Jovene, 1991] p. LII, 582, 617, 636): la arricchiscono una « nota » biografica di M. Talamanca (p. XI ss.) e una accurata bibliografia di tutta l'opera scientifica del compianto autore (del quale gli scritti relativi ad altri argomenti saranno riprodotti in successivi volumi). La seconda raccolta, quasi integralmente fotostatica, riproduce tutti gli articoli e le note (non così le recensioni e le cronache) dati alle stampe, in quarant'anni di ammirabile attività scientifica, da uno degli autori più « curiosi di sapere » che onorano le nostre discipline, Maxime Lemosse (L.M., *Études romanistiques*, n. 26 delle « Annales de la Fac. de Droit et de Sc. polit. de l'Université d'Auvergne » [Clermont Ferrand 1991] p. 492): volume che contiene anche un inedito (p. 483 ss.) sulla *postulatio* e che sarà seguito da altri contributi, uno dei quali è per l'appunto sotto stampa in *Labeo*. La terza raccolta è quella, molto elegantemente stampata (Frankfurt a.M., Vittorio Klostermann, p. XI-1480), dei *Collected Studies in Roman Law* di David Daube, la cui eccellente produzione, ricca di dottrina e di fantasia ricostruttiva, ha avuto inizio nell'ormai lontano (e amaro) 1936. [V. G.].

19. La clausola « *ne prostituatur* », apposta (pare) con una certa frequenza alle vendite di schiave, ha indotto Amalia Sicari ad uno studio sugli interventi imperiali, classici e postclassici, in ordine alla destinazione abusiva di schiave alla prostituzione (S.A., *Prostituzione e tutela giuridica della schiava. Un problema di politica legislativa nell'impero romano* [Bari, Cacucci, 1991, n. 99 delle « Pubbl. Fac. giuridica Univ. Bari »] p. 175). Il saggio si divide in quattro capitoli: il primo sulla legislazione dei sec. IV e V (p. 21 ss.); il secondo sulla politica legislativa nel primo principato (p. 53 ss.); il terzo sulle misure adottate dagli imperatori del II e III secolo (p. 87 ss.); il quarto sulle provvidenze a favore della schiava e al fine della sua liberazione intervenute sul finire dell'epoca classica (p. 121 ss.). [M. D. P.].

20. Carlo Lanza ha pubblicato un primo volume di *Ricerche sul « furiosus » in diritto romano* (Roma, La Sapienza, 1990, n. 68 delle « Pubbl. Ist. dir. rom. ecc. », p. 199). Il tema che interessa l'a. non è tanto quello del trattamento giuridico del

furiosus, quanto quello della nozione di *furiosus* e dei suoi sinonimi nelle varie epoche della storia giuridica romana. Esso è affrontato in nove capitoli riuniti in tre parti, di cui la prima è relativa alla decemvirale *potestas in furioso* (p. 5 ss.), la seconda riguarda le varie accezioni del concetto di *furiosus* in età storica (p. 71 ss.), la terza trae spunto dal rescritto di Marco Aurelio e Commodo riportato da Macer D. 1.18.4 per approfondire gli stati della demenza e dei suoi eventuali intervalli (p. 123 ss.). [F. F.].

21. Il libro di Pierre Ginestet su *Les organisations de la jeunesse romaine* (Bruxelles, Latomus, 1991, p. 336) merita di essere segnalato per una doppia ragione: anzi tutto, perché affronta il tema e sviluppa l'esposizione relativa con completezza e chiarezza esemplari; secondariamente, perché è il frutto di una elaborazione molto travagliata, e in qualche momento concitata, che ha avuto inizio negli anni lontani della seconda guerra mondiale sotto la direzione di H. J. Marrou. Gli avvenimenti e gli arresti di lavoro (taluni dei quali di amaro sapore accademico) verificatisi durante quasi mezzo secolo non hanno impedito all'a. di giungere finalmente al traguardo del dottorato e della pubblicazione e di presentarci il frutto delle sue ricerche in sette lucidi capitoli, ai quali fanno seguito quattro « addenda » (p. 193 ss.), la trascrizione delle fonti letterarie epigrafiche e numismatiche (211 ss.), una serie di tavole e di valutazioni statistiche (p. 277 ss.), nonché accuratissimi ragguagli bibliografici e indici. L'opera è dedicata, oltre che alla memoria del grande Marrou (il quale l'ha spesso citata in inedito nella sua *Histoire de l'éducation*), anche a quella gioventù del nostro secolo che ha votato e spesso purtroppo sacrificato i suoi brevi ed irripetibili anni alla patria. [V. G.].

22. Molto elaborato è il breve scritto che Marcello Salvatore dedica, col titolo *Due donne romane* (Palermo, Sellerio, 1990, p. 84), alla moglie di Catone Uticense, Marcia, alla figlia di lui, Porcia e in un terzo capitolo (di cui, per vero, non capisco bene l'opportunità) alla *sponsio (pecuniae aut filiae)* secondo Varrone, *l. l.* 6.70-71. L'avvicinamento di un filologo alla materia giuridica merita, da parte di noi giurimanisti, compiaciuta segnalazione, tanto più che è operato con serietà e avvedutezza. Lasciando da parte la *sponsio* (p. 61 ss.), mi sia solo permesso di osservare, ricalcando in parte una notizia pubblicata in questa rubrica anni fa (cfr. *Labeo* 24 [1978] 361, ora in *Tagliacarte* [1983] 265 ss.), che, se molto convincente è la rievocazione di Porcia come donna di somme virtù artificiosamente 'costruita' dalla storiografia antica a titolo di degna figlia di tanto virtuoso padre (p. 47 ss.), non altrettanto persuasivo è lo sforzo di dare una spiegazione moralmente impeccabile al famosissimo episodio (cfr. Plut. *Cato* 25 e 52) della temporanea cessione di Marcia ad Ortensio nel 56 a.C. (p. 13 ss.). Tanto più che di Catone minore egli giustamente afferma che si tratta di una figura eccessivamente idealizzata dai posteri e che anche della cessione di Marcia egli crudemente sostiene che fu fatta in realtà « nell'ottica di un eventuale reciproco vantaggio » (p. 45), il S. non avrebbe forse dovuto pronunciare le parole severe che pronuncia (p. 18 nt. 13) nei confronti dell'opinione di F. Le Corsu (*Plutarque et les femmes dans les Vies parallèles* [1981] 35): opinione che coincide all'incirca, mi spiace dirlo, con la mia fugace ipotesi di qualche anno prima. L'unico punto certo

di tutta la faccenda è che Marcia divorziò da Catone, andò sposa ad Ortensio (cui dette due figli) e, morto costui, tornò, ereditariamente molto arricchita, a sposare Catone: il resto, dice Plutarco, ha tutte le apparenze di una finzione drammatica piuttosto che di una sequenza reale, fatta eccezione per il dubbio, da lui stesso curiosamente prospettato, che Marcia fosse già incinta all'epoca delle nozze con Ortensio. Considerato che Ortensio, uomo ricco e brillante qual'era, avrebbe ben potuto procurarsi altrove una o più successive mogli (sino all'ottenimento della desiderata discendenza) senza bisogno di ricorrere a Catone; tenuto presente che la richiesta a Catone, e non al marito di Porcia (o al relativo *paterfamilias* di costui), di dargli in moglie la figlia è chiaramente inverosimile, o è stato al più un « falso scopo » della *suasio* che Ortensio voleva mettere in atto per giungere ad ottenere Marcia; preso atto del fatto che Plutarco non adduce tra gli argomenti sfoderati da Ortensio quella (peraltro dubbia) *lex Numa* sulla cessione delle mogli feconde agli amici, di cui sembra far cenno in *Numa* 25.1.3 (può darsi, lo ammetto, che non ricordasse o che non la conoscesse per non aver ancora dedicato una biografia a Licurgo ed a Numa Pompilio); dato il dovuto peso al fatto che, al fine del compimento dell'operazione Marcia, di fondamentale importanza giuridica era il consenso di costei, se non al divorzio da Catone (che avrebbe potuto unilateralmente repudiarla), quanto meno al matrimonio con Ortensio; non tralasciato l'ovvio rilievo che, ove Marcia fosse stata ufficialmente incinta di Catone, il figlio da lei poi partorito sarebbe stato da attribuire inevitabilmente a Catone e non ad Ortensio; tutto ciò messo insieme, è più che realistico il sospetto seminato da Plutarco. Sospetto che altro non può essere se non che tra Ortensio e Marcia vi era stato un rapporto adulterino e che Catone, nella migliore delle ipotesi, ne era ignaro e si fece ingenuamente abbindolare dalla facondia del rivale. Malignità, questa mia? Può darsi. Ma non si dimentichi che Ortensio era il personaggio fascinoso di cui ho detto, che Catone minore era indiscutibilmente un uomo di cupezza caratteriale fuori dell'ordinario. Sopra tutto non si sottovaluti il fatto che l'ancor giovane Marcia viveva in una società romana dai costumi parecchio sbrigliati: quei costumi sbrigliati, cui avrebbe tentato più tardi di porre riparo, nel 18 a.C., Ottaviano Augusto con la severissima *lex Julia de adulteriis coercendis*. [A. G.].

23. La ricerca di Antoni Debinski, *Ustawodawstwo karne rzymskich cesarzy chrześcijańskich w sprawach religijnych* [Legislazione penale degli imperatori romano-cristiani in materia religiosa] (Lublin, 1990, p. 208) parte dall'esame delle costituzioni presenti nei codici Teodosiano e Giustiniano, nelle *Novellae* post-teodosiane e giustiniane, e nelle *Constitutiones Sirmondianae*, per effettuare un *excursus* sulla produzione legislativa imperiale (a partire da Costantino) relativa ad eretici, apostati, pagani ed ebrei. Fra gli eretici, si evidenzia (p. 66-69) la persecuzione, particolarmente aspra, dei manichei, analizzando di seguito (p. 83-112) le pene previste per l'eresia dagli imperatori cristiani; a proposito degli apostati (p. 117-147), l'a. si sofferma in particolare sulle conseguenze dell'*infamia* su di essi ricadente (p. 139-147); per quanto concerne, infine, la religione ebraica (p. 171-201) sono analizzate le diverse restrizioni poste dalla legislazione cristiana ai *Iudaei*, che tuttavia non furono mai puniti penalmente come professanti una *religio illicita*, bensì fatti oggetto esclusiva-

vengono analizzati infatti, a coppie di saggi — uno per la BRD, uno per la ex-DDR —, gli aspetti più salienti della storiografia giuridica tedesca. Il volume è ripartito in diversi settori argomentativi: a) le personalità di maggiore rilievo nel campo storico-giuridico (su Savigny, H. Klenner [p. 2-33] e J. Rückert [p. 34-71]; su Feuerbach, G. Haney [p. 74-96] e H. Mohnhaupt [p. 97-128]; su Jhering, B. Klemann [p. 130-150] e M. Kunze [p. 151-186]; su Windscheid, U. Falk [p. 188-210] e B. Klemann [p. 211-229]), ed i relativi influssi nelle due Germanie; b) l'evoluzione 'parallela' dell'attività storiografica nei diversi ambiti giuridici: diritto regionale, matrimoniale, del lavoro, amministrativo, penale, 'sistema giuridico' nazionalsocialista, diritto dell'economia [p. 232-750]; c) la descrizione dei metodi informativi (I. e K. BÖNNINGER, *Leipzig: die Entwicklung der Rechtsinformatik in der DDR*, p. 752-768; M. HERBERGER, *Nur ein neuer Federkiel oder 'spirituelle Maschine'? Wider die bloss instrumentelle Sicht der EDV in der Rechtsgeschichte - und nicht nur dort*, p. 769-779) e dello stadio della comparazione giuridica nei due paesi (su cui H. Schröder e H. Hattenauer, p. 752-816). Oltre che contenutisticamente rilevante, il libro possiede un importante significato 'simbolico': concepito infatti come « der Rechtsgeschichte in den beiden deutschen Staaten gewidmet » (MOHNHAUPT, nel *Vorwort*, p. IX), ha visto la pubblicazione a 'riunificazione' avvenuta. Una testimonianza storica, dunque, della situazione della ricerca scientifica nella ex-DDR prima della caduta del Muro: un 'punto di partenza' per la proposizione di nuove questioni, per la riproposizione di questioni sotto un'angolazione diversa, per l'applicazione di nuovi metodi di ricerca. [F. L.A.]

28. Un libro che mi ha molto interessato, e di cui mi permetto di consigliare la lettura anche ai giusromanisti, è quello di un filosofo analitico (credo si tratti di un giovane studioso) sul vecchio problema dell'« *ambigua vox legis* » e della sua interpretazione. L'autore è Claudio Luzzati; il titolo è *La vaghezza delle norme* (sottotitolo: *Un'analisi del linguaggio giuridico*); la collana di cui fa parte è quella dell'Istituto di filosofia e sociologia del diritto dell'Università statale di Milano (Milano, Giuffrè, 1990, p. XI-433). Non mi permetto di giudicare l'opera sotto il profilo filosofico, che è lontanissimo dalle mie capacità di valutazione. Posso solo dire, come discreto conoscitore del diritto italiano vigente (e un po' anche, mettiamolo, del diritto romano antico), che l'a. dà espertamente corpo di concretezza 'positiva' (sia in civile che in penale) ai modelli prevalentemente anglosassoni (Hart, Fuller, Dworkin ed altri) ai quali si ispira sin dal titolo (« vaghezza » da « vagueness ») ed ai quali muove le sue fitte critiche. L'impressione (favorevole) che il libro suscita in un lettore come me è, insomma, che esso, pur non parlando all'italiana di « ambiguità » o di « imprecisione » delle norme giuridiche (oserei aggiungere: scritte), ed anzi pur studiandosi (p. 46 ss.) di far differenza tra la vaghezza e l'ambiguità, traduca in casi tangibili, verosimili, pratici, attinti dalle leggi in vigore e da specifiche decisioni giurisprudenziali italiane, le ipotesi normative, per vero un po' stralunate, di cui discecano Hart, Fuller e compagni. Non che io voglia accusare i sullodati pensatori di infantilismo (ho sempre detestato la bestemmia); ma a persone di quella possa intellettuale non sarebbe costato nulla, io penso, immaginarsi, per poi porlo a base

delle loro discussioni, qualche enunciato normativo piú realistico e sensato, determinante cioè una « penombra » di dubbio meno tenue. Per molto meno Celso figlio dette quella rispostaccia che tutti sanno a Domizio Labeone (cfr. D. 28.1.27). Mettiamo, ad esempio, il divieto di entrare in un parco pubblico con un « veicolo a motore »: H. L. A. Hart, riferendosi ad esso, ha qualificato come dubbio il caso di un bambino che si presenti all'ingresso su un'automobilina-giocattolo a trazione elettrica. Da parte sua, L. L. Fuller ha rincarato la dose delle dubbiezze formulando questo quesito: se, volendosi dotare quel parco di un monumento ai benemeriti autocarri della seconda guerra mondiale, sia lecito guidare l'autocarro prescelto (e ancora funzionante) oltre il cancello su cui è apposto il divieto, sin sotto il piedistallo che gli è destinato (oppure sia necessario portarlo dentro su un carro trainato da buoi, se non addirittura a spalla, come si fa nelle processioni con le statue dei santi). Ne volete di piú? Lo stesso Fuller si è, in altro contesto, proposta seriamente la domanda se la norma « vietato dormire nella sala d'attesa di una stazione » valga per colui che si è disteso con coperte e cuscini su una panchina senza però prendere sonno, o valga invece per colui che si addormenti profondamente standosene in posizione rigorosamente eretta appoggiato a un pilastro. Non discuto che, in punto rigoroso di logica, le statuizioni di cui ho detto comportino dei dubbi, sia pur marginali (sia sempre lodata, comunque, la buona vecchia nave di Saufeio): direi, peraltro, che, al pratico, il vero problema non sia costituito dal guardiano rigoroso del parco che vieti l'ingresso al bambino o che impedisca all'autocarro di andare a prendere posizione come monumento, e tanto meno che il problema sia costituito dal ferroviere balordo che contesti la contravvenzione all'individuo che se la dorme in piedi. Il vero problema (sempre, beninteso, al pratico) è costituito dalla sclerosi intellettuale di certi burocrati (e di certi giudici), i quali sollevano questioni di lana caprina, risolvendole nel modo peggiore, di fronte a norme che parrebbero assolutamente prive di « vagueness » anche ad Hart, a Fuller, a Dworkin, e ci voglio aggiungere il Wittgenstein di Cambridge. Ma qui forse è meglio che mi fermi. Ludwig Wittgenstein, proprio lui, potrebbe gettarmi in faccia l'ultima proposizione (anche se, a ben vedere, piuttosto « vaga ») del suo celebre *Tractatus*: « Wovon man nich sprechen kann, darüber muss man schweigen ». [A. G.]